

Gentile Cliente,

l'istituzione della Centrale di Allarme Interbancaria – CAI è stata istituita per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno, escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.

La legge prevede, infatti, che sia avviata la procedura sanzionatoria amministrativa e la "revoca di sistema" nei confronti del traente di un assegno bancario che all'atto dell'emissione risulti privo di autorizzazione ovvero che al momento della presentazione al pagamento non risulti coperto da fondi. In riferimento alla procedura CIT ("Check Image Truncation") questo ciò avviene sia in caso di trasmissione dell'immagine digitale dell'assegno, sia in caso di presentazione materiale del titolo in caso di procedura CIT-back-up. In caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile. Nel caso di emissione di assegno senza fondi, le sanzioni amministrative e la "revoca di sistema" possono essere evitate solo dando prova della corresponsione in favore del legittimo beneficiario, oltre che all'importo facciale del titolo, anche degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni (penale al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto).

Segnaliamo che in caso di assegni bancari non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, il successivo pagamento del solo importo facciale, senza corresponsione degli altri oneri previsti dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche, non è sufficiente ad evitare l'iscrizione CAI e le altre conseguenze negative. Ciò vale indipendentemente dal momento del pagamento e anche quando non è ancora stato levato il protesto.

A maggior chiarimento, si riporta la seguente informativa riguardante alcuni aspetti dell'applicazione della „Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari“ (legge n. 386 dd. 15.12.1990, d.lgs. n. 507 dd. 30.12.1999, decreto ministeriale n. 458 dd. 07.11.2001, Regolamento Banca d'Italia dd. 29.01.2002 con successive modifiche, decreto legge n. 70 dd. 13.05.2011 (procedura CIT), decreto ministeriale n. 205 dd. 03.10.2014 (procedura CIT-) regolamento Banca d'Italia n. 208 dd. 05.04.2017 (procedura CIT).

*Secondo le disposizioni nel caso di emissione di assegno senza provvista, l'illecito si **perfeziona al momento della presentazione al pagamento** dell'assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge. La presentazione avviene normalmente mediante procedura CIT ("Check Image Truncation"). In casi eccezionali l'assegno è trasmesso materialmente mediante la cosiddetta procedura "CIT-back-up".*

Da quando si perfeziona l'illecito, il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI) soltanto dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge. Per essere completo il pagamento deve comprendere una penale pari al 10 % dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto ("oneri accessori").

Con l'introduzione della procedura CIT la presentazione dell'assegno avviene un'unica volta. Ciò avviene mediante la specifica procedura telematica con o senza trasmissione elettronica dell'immagine digitale del relativo titolo. Anche la comunicazione di impagato alla banca negoziatrice e la relativa motivazione per il mancato pagamento avviene tramite procedura telematica.

Se sul conto corrente sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale e gli oneri accessori previsti, la banca, su **specifico disposizione** del titolare in merito a detti oneri, provvedere ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente. L'assegno di conseguenza si estingue.

Se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno oppure in difetto di specifica disposizione del correntista riguardo al pagamento degli oneri accessori, la banca provvede al addebito l'importo facciale e a riconoscere tale alla banca negoziatrice in favore del cedente. Al contempo avviene la comunicazione che sul mancato pagamento degli oneri accessori e all'invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge.